



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 04/02/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AGRICOLTURA 27 gennaio 2016, n. 9

Decisione di esecuzione della Commissione N. 2015/789/UE del 18/05/2015 - Decisione di esecuzione della Commissione N. 2015/2417/UE del 17/12/2015. Approvazione del protocollo tecnico per il trattamento di termoterapia per piante e parti di piante appartenenti al genere *Vitis*, da movimentare all'interno e all'esterno delle zone delimitate.

L'anno 2016, il giorno 27 del mese di gennaio in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, il Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio Fitosanitario, sulla base dell'istruttoria effettuata da funzionario responsabile, riferisce:

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni.

Visto l'art. 18 del d.lgs. 214/05 che recita: "Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all'articolo 15";

Visto il D.M. 08/02/2005 e s.m.i. concernente "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite";

Visto il D.M. 07/07/2006 relativo al "recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite";

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione 2015/789/UE del 18/05/2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, in particolare i paragrafi 1 e 4 dell'art. 9 che disciplinano la movimentazione all'interno dell'Unione, all'interno o all'esterno delle "zone delimitate" di piante specificate che sono state coltivate anche per una parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'art. 4 della medesima Decisione;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2417/UE del 17/12/2015 che modifica la Decisione di esecuzione della Commissione 2015/789/UE;

Preso atto che la Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2417/UE, fra l'altro, modifica l'art. 9

della Decisione di esecuzione 2015/789/UE, inserendo, in deroga ai paragrafi 1 e 4, del medesimo articolo, il paragrafo 4bis che consente la movimentazione di piante di vitis in riposo vegetativo destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, all'interno o all'esterno delle "zone delimitate" ai sensi dell'art. 4, solo se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. Le piante sono state coltivate in un sito registrato in conformità alla Direttiva 92/90/CE;
- b. Il più vicino possibile al momento dello spostamento, le piante sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato e sorvegliato dall'Organismo ufficiale responsabile apposito, per cui le piante in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50° C, conformemente alle pertinenti norme EPPO[1];

[1] Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 42(3), 490-492

Considerato necessario disciplinare la commercializzazione e la movimentazione del materiale di propagazione vegetale di piante del genere *Vitis*, in quanto compreso nelle "piante specificate" riportate nell'Allegato I della Decisione 2015/789/UE, così come modificata dalla Decisione 2015/2417/UE.

Per quanto sopra riportato propone di:

- Approvare, conformemente a quanto disposto nel paragrafo 4bis della Decisione 2015/2417/UE che modifica la Decisione 2015/789/UE il protocollo tecnico per il trattamento di termoterapia per piante e parti di piante appartenenti al genere *Vitis*, da movimentare all'interno e all'esterno delle zone delimitate, riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Determinazione;
- disporre che gli operatori del settore della produzione e commercializzazione per movimentare piante del genere *Vitis*, all'interno o all'esterno delle "zone delimitate" ai sensi dell'art. 4 della Decisione 2015/789/UE e s.m.i., dovranno attenersi obbligatoriamente alle procedure riportate nel precitato protocollo;
- Incaricare il Dirigente del Servizio Osservatorio fitosanitario ad autorizzare i titolari degli impianti di termoterapia, secondo le procedure previste nell'Allegato 1 al presente provvedimento;
- Stabilire che il Dirigente del Servizio Provinciale dell'Agricoltura competente deve procedere sollecitamente ad individuare il personale da utilizzare per la sorveglianza degli impianti di termoterapia autorizzati e ad organizzare i successivi controlli da parte degli Ispettori fitosanitari;
- stabilire che, in caso di mancata ottemperanza, da parte degli operatori del settore produttivo e commerciale, nonché dei titolari degli impianti autorizzati, a quanto disposto con il presente provvedimento, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dell'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i..

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

(Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Adempimenti contabili (di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione Agricoltura, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario Responsabile Il Dirigente a.i. del Servizio
Dr. Nicola Stingi Dr. Silvio Schito

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

VISTA la D.G.R. 2514/2013;

RITENUTO, per le motivazioni riportate in premessa e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;
- Approvare, conformemente a quanto disposto nel paragrafo 4bis della Decisione 2015/2417/UE che modifica la Decisione 2015/789/UE il protocollo tecnico per il trattamento di termoterapia per piante e parti di piante appartenenti al genere Vitis, da movimentare all'interno e all'esterno delle zone delimitate, riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Determinazione;
- disporre che gli operatori del settore della produzione e commercializzazione per movimentare piante del genere Vitis, all'interno o all'esterno delle "zone delimitate" ai sensi dell'art. 4 della Decisione 2015/789/UE e s.m.i., dovranno attenersi obbligatoriamente alle procedure riportate nel precitato protocollo;
- Incaricare il Dirigente del Servizio Osservatorio fitosanitario ad autorizzare i titolari degli impianti di termoterapia, secondo le procedure previste nell'Allegato 1 al presente provvedimento;
- Stabilire che il Dirigente del Servizio Provinciale dell'Agricoltura competente deve procedere sollecitamente ad individuare il personale da utilizzare per la sorveglianza degli impianti di termoterapia autorizzati e ad organizzare i successivi controlli da parte degli Ispettori fitosanitari;
- stabilire che, in caso di mancata ottemperanza, da parte degli operatori del settore produttivo e commerciale, nonché dei titolari degli impianti autorizzati, a quanto disposto con il presente provvedimento, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dell'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i.
- di inviare il presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate e dall'allegato 1 composto da 8 pagine vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo istituito presso la Sezione Agricoltura.

Il Dirigente Della Sezione Agricoltura
Dott. Giuseppe D'Onghia